



Comune di Villafranca Piemonte

Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI:

VILLAFRANCA PIEMONTE - VIGONE - CERCENASCO -
PISCINA -CARDÈ -TORRE SAN GIORGIO - CENTRO SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI DI VIGONE -
PENSIONATO REGINA ELENA DI PANCALIERI.

Allegato alla Determinazione n. del

Prot. n.

Del

A Spett.

.....

.....

Oggetto: Servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te anni scolastici 2018/19 – 2019/20. Invito alla Procedura. Negoziata ex art. 36) co.2 lett. b) e art. 95) co. 4 letta) del D.Lgs. n. 50/16 e s. m. e i. Invio Integrazione del Disciplinare di Gara

Ad integrazione della nostra precedente lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto si comunica che, - con Determinazione n. del è stata disposta l'integrazione del Disciplinare di Gara prevedendo al punto 5.1) riguardante il contenuto della busta recante l'indicazione "*Documenti di Ammissione*", la sola aggiunta del punto 5.1.10) che richiede la presentazione, da parte dell'operatore economico, nei termini stabiliti, del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85, co.1 del Codice dei Contratti, su supporto informatico - CD Rom - da inserire all'interno della busta "*Documenti di Ammissione*".

Allegati: 1) Disciplinare di Gara con la rettifica sopra descritta;

2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85, co.1 del Codice dei Contratti in formato cartaceo e elettronico.

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA

**LOTTO - CIG 7542657D73
CPV 60130000-8**

1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te anni scolastici 2018/19 – 2019/20.

2- DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto, ha la durata di due anni scolastici con decorrenza da settembre 2018 e scadenza nel mese di giugno 2020 con il termine dell'anno scolastico 2019/20, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il valore presunto dell'appalto è stimato in € **81.600** - IVA esclusa - di cui € **1.632,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa. Il prezzo a base d'asta per ogni mezzo e per ogni corsa comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel capitolato è di € **50,00** di cui:

- € **: 49,00** - IVA esclusa soggetto a ribasso unico percentuale ;
- € **: 1,00** non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza.

Non sono ammesse offerte in aumento. Nell'offerta economica l'I.A. dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la quota oraria che per il personale adibito alla conduzione dei mezzi. L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato fino al termine del contratto fatte salve le disposizioni sull'adeguamento prezzi.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di capacità generale e di capacità tecnico-economica richiesti per la partecipazione alla gara sono descritti nell'art. 12) del Capitolato Speciale d'Appalto - C.S.A. - e riportati analiticamente nell'allegato modello A) – istanza di ammissione e dichiarazioni - ai quali si rinvia.

4- CONTENUTO, TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

Gli operatori economici, invitati, per partecipare, debbono far pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE – AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO PROTOCOLLO - P.zza Cavour n.1 – 10068 Villafranca Piemonte - **non più tardi delle ore 12.00 del giorno: venerdì 27 luglio 2018** direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o dell'ENTE POSTE ITALIANE, mediante raccomandata espresso o posta celere, **un PLICO chiuso, debitamente sigillato,**

controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VILAFRANCA P.TE ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20**" e l'avvertenza **NON APRIRE**.

NON FARA' FEDE LA DATA DEL TIMBRO DI SPEDIZIONE. NON VERRANNO AMMESSI PLICHI PERVENUTI OLTRE IL SUDDETTO TERMINE (art. 59) co 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016).

Il suddetto plico dovrà contenere **due buste separate, chiuse, debitamente sigillate**, controfirmate dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, **recanti all'esterno l'indicazione del mittente** e la dicitura di cui al punto precedente, distinte nel modo che segue:

- 1) Una busta recante l'indicazione: "**DOCUMENTI DI AMMISSIONE**" – **Busta A**
- 2) Una busta recante l'indicazione: "**OFFERTA ECONOMICA**" – **Busta B**

Si precisa che l'Ufficio Protocollo del Comune osserva il seguente orario:

Lunedì ore: 10,00 -12,00 ; Martedì ore 9,00-12,00 ; Mercoledì ore 10,00 - 12,00 ; ore 15,00 -17.00; Giovedì ore 10,00 - 12,00 ; Venerdì ore 10,00 -12,00; sabato ore 9,00 - 12,00 .

5 - DOCUMENTAZIONE

5.1) La busta A) recante l'indicazione "DOCUMENTI DI AMMISSIONE**"** dovrà contenere quanto segue:

5.1.1) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI, redatta utilizzando preferibilmente il **Modello A**, (contenente comunque tutte le prescrizioni ivi riportate) sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza. I soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 co.8 del Codice)

5.1.2) ALMENO DUE DICHIARAZIONI BANCARIE in originale o copia conforme rilasciate da due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti l'affidabilità e la solvibilità dell'offerente e la garanzia sul piano economico per far fronte ad appalti di pari entità;

5.13) Attestazione da parte di Enti Pubblici per i quali l'azienda ha svolto servizi analoghi al presente negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), con indicazione – per ciascun appalto – del soggetto committente, dell'oggetto, della data di affidamento del servizio, del periodo di esecuzione, della tipologia del servizio e dell'importo dei pagamenti ricevuti (oneri fiscali esclusi);

5.1.4) CAUZIONE PROVVISORIA, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di €. €. **1.632**,

corrispondente al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto (€ **81.600,00** - IVA esclusa). costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti, allegando copia della quietanza comprovante l'avvenuto deposito presso la tesoreria del Comune di Villafranca P.te "Banca Carige Italia Agenzia di Villafranca P.te";
- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del "Comune di Villafranca P.te" e intestata al concorrente, deve prevedere:

- durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
- l'operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa che:

a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;

b. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

5.1.5) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE: l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto - art. 103) e 105) del Codice (D. Lgs. N. 50/16) - qualora l'offerente risultasse affidatario;

5.1.6) COPIA DEL CAPITOLATO Speciale d'Appalto comprensivo di allegati sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'impresa, per accettazione ;

5.1.7) DOCUMENTO "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

5.1.8) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. In relazione all'importo complessivo della gara gli operatori economici sono esenti dall'obbligo di versamento del Contributo in favore dell'Autorità ex Delibera n. 1377 del 21/12/2016.

5.1.9) DICHIARAZIONE E DOCUMENTI nel caso di avvalimento (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016).):

Avvalimento dei requisiti. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45) del D.Lgs. n. 50/2016) per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83), co. 1 lett. b) e c), del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80), del D.Lgs. n. 50/2016), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84), del D.Lgs. n. 50/2016), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle indicazioni dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II lettera f) o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

In tal caso il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, oltre alla suddetta documentazione:

- a) una dichiarazione da parte dell'impresa richiedente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80) del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'art. 89) del D.Lgs 50/2016, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto; il contratto dovrà essere redatto tenendo altresì in considerazione il disposto di cui all'art. 88) c.1 del DPR 201/2010 e s. m. e i. Nel caso di avvilimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico che esiste nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario **non** può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione alla presente gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. (co.6) e 7) art. 89) D.Lgs. n. 50/16).

Nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti:

- a) istanza di ammissione e gli atti di gara devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle imprese di cui si compone il raggruppamento;
- b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, attestante:
 - .1) il concorrente a cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti/percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
 - .2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice (D.Lgs 50/2016) e in particolare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla suddetta impresa che stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti;
- c) cauzione provvisoria sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:

- a) istanza di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria attestante il possesso dei requisiti prescritti per ciascun componente;
- b) atto costitutivo del raggruppamento in forma di scrittura privata autenticata con le caratteristiche di cui all'art 48) del D. Lgs 50/2016 da cui risultino, oltre alle parti/percentuali del servizio svolte da ciascuna singola impresa al raggruppamento stesso:
 - .1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile (la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della pubblica amministrazione) con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
 - .2) l'inefficacia nei confronti dell'ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;

.3) l'attribuzione al mandatario da parte da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'ente, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di consorzi di imprese di cui all'art. 45 lett b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 :

- a) l'atto costitutivo del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- b) la delibera dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta e designate come esecutrici del servizio ;
- c) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di ciascuna impresa esecutrice attestante il possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di **imprese in rete** attenersi inoltre:

1) Rete soggettiva di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica. In tale caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dall'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i..

N.B. Le imprese retiste che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 4 dell'art 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i..

La documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80) co.1; co.3) e co.5 lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 , deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 80) .3) e co.5 lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma del soggetto emittente nonché del legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

Il modello G.A.P. ove venga prodotto, deve essere sottoscritto con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese partecipanti.

2) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune. In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i. ; inoltre in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

In tale caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art 48 del D.Lgs. n. 50/2016 .

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito/G.E.I.E..

3) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica. In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico

rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le diverse imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i.

N.B.

1. l'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste salvi diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste che presentano offerta dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 4 dell'art 48) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

La domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma del legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80) co.1; co.3) e co.5 lett. 1), del D.Lgs. n. 50/2016 , deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 80) co..3 e co.5 lett. 1), del D.Lgs. n. 50/2016 dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o eventualmente solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma del soggetto emittente nonché del legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

Il modello G.A.P. ove venga prodotto, deve essere sottoscritto con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

5.1.10) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85) co.1 del Codice dei Contratti Pubblici su supporto informatico - CD Rom

Si specifica che il Documento di Gara Unico Europeo fa riferimento e rimando ai formulari standard di bando approvati con le nuove direttive che disciplinano gli appalti pubblici europei (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).

(essenziale) Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, trasmesso unitamente al presente invito secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente può presentare, in luogo del Documento di Gara Unico Europeo, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche e integrazioni.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto in oggetto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

(essenziale) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- a) In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
- Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.
- Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
- 1) (essenziale) Documento di Gara Unico Europeo, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI.
 - 2) (essenziale) Dichiarazione sostitutiva di cui al primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
 - 3) (essenziale) Dichiarazione sostitutiva di cui al settimo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.
 - 4) (essenziale) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 5) (essenziale) PASSOE dell'ausiliario.
- 6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddetta "black list" (essenziale) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010 ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legge 03.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2010, n. 122.

(oppure)

(essenziale) dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma, dell'art. 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, del presente disciplinare (sezione A - B - C - D).

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Gruppo Europeo di Interesse Economico, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui al terzo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 apportata dalla lettera b, del primo comma, dell'artt. 49, del Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56), come di seguito riepilogabile:

- a) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- b) membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale ed ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico (primo comma, dell'art. 2409 sexiesdecies, del Codice Civile);
- c) membri del consiglio di gestione ed ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico (disciplinato agli artt. 2409 octies e seguenti, del Codice Civile);
- d) i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti od i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 231 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui al primo e secondo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al terzo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, qualora non fornita in sede di gara, sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex primo e secondo comma, lettera l), del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni anche per conto dei soggetti elencati al terzo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex primo e secondo comma e lettera l), del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma e lettera l), del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, devono riferirsi anche ai soggetti di cui al terzo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente.

Nella **Busta A)** - "**Documenti di Ammissione**" **non devono, a pena di esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.**

Qualora l'offerente non utilizzi il modello A) allegato al presente disciplinare, la Dichiarazione dovrà comunque riportare tutte le prescrizioni e le dichiarazioni ivi riportate.

5.2) La Busta B recante l'indicazione "**OFFERTA ECONOMICA** " dovrà contenere quanto segue:

5.3.1 DICHIARAZIONE D'OFFERTA, in bollo, redatta utilizzando il **Modello C**, allegato al presente disciplinare, sottoscritta in firma leggibile e per esteso – **a pena di esclusione** - dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o dell'ATI costituita o dei Consorzi di cui all'art.45 lett b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese in caso di ATI da costituirsi.

E' richiesta, **a pena di esclusione**, l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto, utilizzando al **massimo due decimali**. In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà quello più favorevole per l'amministrazione. L'offerta economica, dovrà essere espressa in ribasso unico percentuale sull'importo di **€ 49,00 IVA esclusa per ogni corsa, al quale si sommano € 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

Nell'offerta dovrà essere indicato di aver tenuto conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, di protezione dei lavoratori, di previdenza ed assistenza in vigore ove deve essere eseguito il servizio, indicando specificatamente il contratto collettivo applicabile.

L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato fino al termine del contratto fatte salve le disposizioni sull'adeguamento prezzi;

La dichiarazione d'offerta dovrà:

- essere corredata, **a pena di esclusione**, da dichiarazione dell'O.E. attestante l'importo dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale "*c.d. propri*" (compresi nell'importo offerto);
- contenere l'indicazione della quota oraria che l'O.E. intende applicare per l'intera durata dell'appalto per il personale addetto alla conduzione dei mezzi (art. 6) Capitolato (compresi nell'importo offerto).

Nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese di cui si compone il raggruppamento.

L'offerta si intende remunerativa di ogni voce del presente appalto posta a carico della ditta offerente. Qualora l'offerente non utilizzi il modello C) allegato al presente disciplinare, l'offerta dovrà comunque riportare tutte le prescrizioni e le dichiarazioni ivi riportate.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

ART.6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

La gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 36, co.2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli appalti per la fornitura di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, invitando le ditte a formulare la propria migliore offerta. La stessa sarà valutata nel rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nel Bando di Gara e di disciplina del servizio indicate nel Capitolato, **secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli art. 35) e 95) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in quanto trattasi di un servizio che presenta un preponderante carattere di ripetitività e il cui svolgimento è rigorosamente disciplinato dalle disposizioni di cui al capitolato d'appalto e del presente disciplinare, che definiscono le modalità di organizzazione del servizio in funzione delle esigenze del locale sistema scolastico, della popolazione scolastica e del territorio.**

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il prezzo posto a base della gara è di € 49,00 - IVA esclusa – per mezzo e per ogni corsa, a cui si aggiungono: € 1,00 a copertura degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento. L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato fino al termine del contratto.

L'offerta economica, espressa in cifre ed in lettere, con un massimo di due decimali, dovrà essere espressa in ribasso percentuale sull'importo di **€ 49,00 IVA esclusa per ogni corsa a cui si aggiungono € 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

Ove l'indicazione numerica e quella scritta fossero diverse, la Stazione Appaltante terrà valido quello per sé più vantaggioso.

Punteggio massimo complessivo = **PUNTI 100** interamente destinati alla componente prezzo. All'offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati 100 punti, alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori mediante la formula di seguito indicata:

$$\text{Punteggio Ditta X} = \frac{\text{prezzo migliore offerente} \times 100}{\text{prezzo offerto dalla ditta X}}$$

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'offerente che abbia conseguito il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio si procederà con sorteggio.

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione presieduta e nominata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita ai sensi dell'art. 77) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

All'Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di:

- non aggiudicare il servizio, in presenza di offerte ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto del contratto, (art. 95 del Codice),;
- verificare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art 97) del Codice (D.Lgs. n.50/2016);

Sulla base delle indicazioni contenute negli atti di gara, le ditte concorrenti dovranno presentare la loro offerta utilizzando il:

- **Modello A** – Istanza di Ammissione e Dichiarazioni;
- **Modello C** – Offerta economica;

allegati al presente disciplinare di gara.

Qualora l'offerente non utilizzi i suddetti modelli, gli elaborati dovranno comunque riportare tutte le prescrizioni e le dichiarazioni riportate negli allegati al presente disciplinare sopra descritti.

ART. 7- PROCURATORI

Qualora l'offerta e/o la documentazione di cui ai punti precedenti siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell'impresa (ad eccezione del Modello B per le imprese singole e le capogruppo nelle ATI), esse dovranno essere corredate da copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario.

Art. 8 - NORME GENERALI

Le offerte avranno validità per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte, trascorsi i quali le imprese potranno svincolarsi dalle stesse.

Resta inteso che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. **Oltre il termine di scadenza non si riterrà valida alcuna offerta anche se sostitutiva e/o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria. A tal fine farà fede il timbro d'arrivo apposto dall'ufficio Protocollo.**

Non saranno presi in considerazione i plichi che non risultino pervenuti entro le ore 12,00 del giorno indicato al precedente art. 4) con le modalità previste nel presente disciplinare o sui quali non sia apposta l'indicazione dell'oggetto della gara e/o non sia apposta l'indicazione del mittente e/o le prescrizioni di cui al succitato art. 4).

Si provvederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida.

Non sono ammesse offerte parziali, né offerte in aumento, né in variante.

Le comunicazioni agli operatori economici sono effettuate in conformità a quanto disposto dall'art. 75) del Codice (D.Lgs. n. 50/2016).

I motivi di esclusione di cui all'art. 80) del Codice (D.Lgs. n.50/2016), operano in qualunque momento della procedura.

ART.9) - INFORMAZIONI

La documentazione completa della presente gara (disciplinare di gara, il capitolato speciale e i modelli allegati) sono altresì consultabili e scaricabili dal sito del Comune all'indirizzo: www.comune.villafrancapiemonte.to.it, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazione sulle singole Procedure in formato Tabellare/Centrale Unica di Committenza/ Procedura Negoziata per Servizio Trasporto Alunni a.s. 2018/19-2019/20 in formato pdf*, sono inoltre reperibili, in formato cartaceo presso il Settore Servizi Scolastici Piazza Cavour n. 1 10068 Villafranca Piemonte (TO), al costo di €. 0,25 per ogni pagina formato A4.

Informazioni e chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara si possono ottenere, fino a 10 giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno pertanto fornite risposte in merito a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e inviate all'Ufficio Servizi Scolastici esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it. Le risposte saranno fornite, in forma anonima, nell'apposita sezione denominata: *Amministrazione Trasparente/Informazione sulle singole Procedure in formato Tabellare/Centrale Unica di Committenza/ Procedura Negoziata per Servizio Trasporto Alunni a.s. 2018/19-2019/20*; sul sito del comune all'indirizzo: www.comune.villafrancapiemonte.to.it e rese disponibili per chiunque ne sia interessato, **almeno 5 giorni** prima del termine fissato per la presentazione delle offerte

ART. 10) - NOMINA DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA

La commissione di gara sarà nominata ai sensi dell'art. 77) del Codice (D.Lgs. n. 50/16) .

Il giorno: **Venerdì 27 luglio 2018 - alle ore 15,00** presso la sede del Comune - P.zza Cavour n.1, la Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, procederà all'ammissione dei concorrenti sulla base della documentazione presentata e contenuta nella busta recante l'indicazione "*DOCUMENTI DI AMMISSIONE*", provvedendo ad **eventuali esclusioni** nel caso che **manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti**. La commissione, in sede di esame, si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi di legge, precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata. Qualora non risulti possibile concludere la fase di ammissione, la commissione provvederà a far racchiudere le buste sigillate recanti l'indicazione "*OFFERTA ECONOMICA*" in distinti plichi e/o contenitori controfirmati dalla commissione stessa.

Terminata la fase di esame dei documenti di ammissione, in seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura delle buste recanti l'indicazione "*OFFERTA ECONOMICA*" dando lettura dei ribassi percentuali offerti e attribuendo i punteggi utilizzando la formula matematica e i criteri di cui all'art 6) del presente disciplinare.

La commissione prima di formulare la graduatoria procederà alla verifica della congruità delle offerte ex art. 97 co.2) del Codice (D.Lgs. n. 50/16) ;

Formulata la graduatoria la commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente il servizio alla ditta che ha conseguito il punteggio più alto.

Le sedute di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche, senza che ciò dia diritto di comunicazione alle ditte partecipanti. Le date delle eventuali sedute pubbliche di gara successive alla prima, e non consecutive, saranno comunicate via fax e/o via pec alle ditte partecipanti **almeno 5 giorni prima, naturali e consecutivi**. Eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio Servizi Scolastici esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it. Le risposte saranno fornite nell'apposita sezione denominata: *Amministrazione Trasparente/Informazione sulle singole Procedure in formato Tabellare/Centrale Unica di Committenza/ Procedura Negoziata per Servizio Trasporto Alunni a.s. 2018/19-2019/20*; sul sito del comune all'indirizzo: www.comune.villafrancapiemonte.to.it

L'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione dirigenziale, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del DPR n. 445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia. La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81) e dell'art. 216) co.13) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo della banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.

Qualora si renda necessario, la Ditta o il RTI che risulterà provvisoriamente aggiudicataria ed eventualmente i concorrenti sottoposti a verifica, dovranno presentare la documentazione richiesta dall'amministrazione entro venti giorni dalla richiesta

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32) co. 8 del Codice ;

L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

ART.11) - ULTERIORI INFORMAZIONI

Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine fissato, anche se spedito anteriormente.

Non si darà corso all'apertura del plico qualora non risulti pervenuto all'ufficio protocollo entro la scadenza fissata, ovvero **non sia stato debitamente sigillato e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura o non venga indicato il mittente e/o la specificazione dell'oggetto della gara**, nei modi previsti dall'art. 4) del presente disciplinare.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955 .

Tutti gli atti relativi alla partecipazione alla gara dovranno essere redatti in lingua italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara si fa rinvio al Capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio di rinviare la gara, sospenderla, di revocare il bando di gara ovvero di non procedere all'affidamento del servizio: in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'affidatario.

13 – ESCLUSIONI

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano **elementi essenziali** il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo 4) "*Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta*" di questo disciplinare di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 81,60 pari all'1 per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o Regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.** (art. 83 co. 9) D.Lgs. n. 50/16)

14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

15 - FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.³⁷

16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

17 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN TEMA DI “*LEGGE ANTICORRUZIONE*”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell' articolo 53 – co. 16-ter – del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Villafranca P.te che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma s.m.i. *«Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*, anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Villafranca P.te li

Il Responsabile dell'Area Amministra
Bartolomeo dr. ACERBI

- Allegati:
- MODELLO A (Istanza di ammissione alla gara)
- MODELLO B (Offerta economica).